



Bruxelles, 28 novembre 2019
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:

2015/0270(COD)
2016/0360(COD)
2016/0361(COD)
2016/0362(COD)
2016/0364(COD)
2018/0060(COD)
2018/0063(COD)

14354/1/19
REV 1

EF 341
ECOFIN 1060
CCG 27
DRS 63
CODEC 1656
JAI 1226
JUSTCIV 223
COMPET 759
EMPL 576
SOC 762
IA 205

NOTA

Origine: presidenza
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Rafforzamento dell'unione bancaria
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

**Rafforzamento dell'unione bancaria -
Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori**

I. INTRODUZIONE

1. Sulla base delle conclusioni del Consiglio relative alla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, adottate dal Consiglio il 17 giugno 2016 (doc. 10460/16, la "tabella di marcia del giugno 2016"), il Consiglio ha lavorato in modo costruttivo per rafforzare l'unione bancaria, portando avanti nel contempo il processo di monitoraggio della riduzione dei rischi e delle altre misure previste.
2. I progressi compiuti, in sede di Consiglio, sul rafforzamento dell'unione bancaria sono stati presentati nelle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori preparate dalla presidenza dei Paesi Bassi (doc. 10036/16), slovacca (doc. 14841/16), maltese (doc. 9484/17), estone (doc. 14808/17), bulgara (doc. 9819/18), austriaca (doc. 14452/18) e rumena (doc. 9729/19 ADD1). La presente relazione è conforme al mandato del Gruppo ad hoc "Rafforzamento dell'unione bancaria" del Consiglio (il "Gruppo ad hoc") (doc. 5006/16).
3. Il Vertice euro del 14 dicembre 2018 ha approvato la decisione dell'Eurogruppo in formato inclusivo di istituire un Gruppo ad alto livello incaricato di lavorare sulle prossime tappe verso una tabella di marcia per l'avvio dei negoziati politici su un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), attenendosi a tutti gli elementi della tabella di marcia del 2016 nell'opportuna sequenza.
4. Sulla scorta dell'esito delle discussioni svoltesi nel primo semestre dell'anno in seno al Gruppo ad alto livello, nel giugno 2019 l'Eurogruppo in formato inclusivo ha convenuto sulla necessità di ulteriori lavori tecnici per definire un percorso di transizione verso un'unione bancaria stabile per quanto riguarda gli elementi pertinenti e la loro sequenza, attenendosi a tutti gli elementi della tabella di marcia del 2016. L'Eurogruppo in formato inclusivo ha pertanto incaricato il Gruppo ad alto livello di proseguire tali lavori e riferire in merito entro dicembre 2019.

5. Alla luce di tali sviluppi, nel secondo semestre del 2019 la presidenza finlandese ha convocato una volta il Gruppo ad hoc istituito il 13 gennaio 2016 (doc. 5006/16). Conformemente al mandato del Gruppo ad hoc, l'obiettivo era quello di fornire alle delegazioni una visione coordinata dei progressi compiuti nei diversi filoni per quanto riguarda il rafforzamento dell'unione bancaria.
6. La presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata preparata sotto la responsabilità della presidenza finlandese, tenendo conto dei pareri espressi dalle delegazioni, con l'obiettivo di rispondere a varie richieste di registrare per iscritto i progressi compiuti per quanto riguarda l'EDIS e le misure volte a rafforzare l'unione bancaria. Non dovrebbe essere considerata vincolante per le delegazioni poiché costituisce la valutazione, da parte della presidenza, degli esiti delle discussioni svoltesi nella riunione del Gruppo ad hoc; è intesa a garantire continuità e a facilitare il compito della presidenza entrante.

II. PROPOSTA RELATIVA ALL'EDIS

7. Tenuto conto delle discussioni in corso in sede di Gruppo ad alto livello, i lavori tecnici in seno al Gruppo ad hoc sono stati volti a garantire continuità e ad agevolare eventuali ulteriori deliberazioni, al fine di concordare una tabella di marcia rafforzata nel quadro dell'Eurogruppo in formato inclusivo.

8. A seguito delle discussioni svoltesi durante la presidenza rumena, i servizi della Commissione hanno presentato un progetto di modello aggiornato per la raccolta di dati al fine di sostenere la metodologia di calcolo dei contributi basati sul rischio nell'ambito dell'EDIS. Il progetto di modello si basa in larga misura sulla raccolta di dati avviata nel 2017 sotto la presidenza maltese con l'obiettivo di definire una metodologia per calcolare i contributi basati sul rischio per l'EDIS. Tiene inoltre conto degli indicatori di rischio individuati negli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi pubblicati nel maggio 2015 ("indicatori di rischio fondamentali") e aggiunge alcuni nuovi campi di dati. Nel complesso le delegazioni hanno accolto con favore, in via preliminare, l'iniziativa e i nuovi campi di dati. Alcune delegazioni si sono interrogate sulla fattibilità del calendario proposto e sulla disponibilità di alcuni dei dati, anche alla luce degli eventuali obblighi di riservatezza applicabili. La Commissione avvierà a breve l'esercizio di raccolta dei dati tenendo conto delle discussioni in sede di Gruppo ad hoc e di eventuali ulteriori osservazioni presentate dagli Stati membri mediante procedura scritta. La Commissione ha inoltre espresso la volontà di informare gli Stati membri in merito agli ulteriori progressi compiuti nella raccolta dei dati durante la presidenza croata entrante.

9. I servizi della Commissione hanno presentato i principali risultati dello studio, che sarà pubblicato a breve, dal titolo "Options and national discretions under the Deposit Guarantee Scheme Directive and their treatment in the context of a European Deposit Insurance Scheme" (Opzioni e discrezionalità nazionali ai sensi della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e loro trattamento nel contesto di un sistema europeo di assicurazione dei depositi), elaborato per la Commissione da consulenti ingaggiati tramite gara d'appalto. Lo studio, sebbene sia stato generalmente accolto con favore e si sia rivelato utile nel fornire ulteriori informazioni sull'interazione tra la legislazione sostanziale in materia di sistemi di garanzia dei depositi e la proposta relativa all'EDIS, ha suscitato alcune perplessità iniziali in merito alle raccomandazioni politiche ivi contenute. La Commissione ha dichiarato che, dopo la pubblicazione dello studio, vi saranno diverse occasioni per discuterne nel dettaglio il contenuto con i rappresentanti degli Stati membri.

III. ATTUAZIONE DEL "PACCHETTO PER IL SETTORE BANCARIO"

10. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo ("pacchetto per il settore bancario") che comprendeva due proposte di regolamento e tre proposte di direttive concernenti:
- i requisiti prudenziali delle banche (modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 – il "regolamento sui requisiti patrimoniali" (CRR) – e della direttiva 2014/36/UE – la "direttiva sui requisiti patrimoniali" (CRD));
 - il risanamento e la risoluzione delle banche (modifiche della direttiva 2014/59/UE – la "direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche" (BRRD) – contenute in due diverse direttive, e del regolamento (UE) n. 806/2014 – il "regolamento sul meccanismo di risoluzione unico" (SRMR)).
11. Sulla base delle proposte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato modifiche ai regolamenti e alle direttive summenzionati. Le modifiche sono state adottate in due fasi — nel dicembre 2017 e nel maggio 2019. Gli atti legislativi adottati nel maggio 2019 sono entrati in vigore il 27 giugno 2019 e prevedono date di applicazione e disposizioni transitorie diverse. Le due direttive devono essere recepite nel diritto interno. Mentre alcune norme inizieranno ad applicarsi immediatamente, la maggior parte si applicherà a partire dalla metà del 2021 e alcune hanno un calendario transitorio che si estende fino al 2024.
12. Il pacchetto per il settore bancario attua una serie di elementi convenuti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) entro novembre 2016, vale a dire il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), il requisito relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale, le norme rivedute relative alle grandi esposizioni, al rischio di controparte, alle esposizioni verso controparti centrali e alle partecipazioni azionarie nei fondi, gli obblighi di informativa riveduti nonché un nuovo quadro per la segnalazione dei rischi di mercato, in attesa dei risultati finali dei lavori del comitato di Basilea su taluni requisiti patrimoniali.

13. Il pacchetto per il settore bancario comprendeva anche una serie di sconti rispetto alle norme prudenziali concordate a livello internazionale, quali gli incentivi nel quadro relativo al rischio di credito per gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche e nelle PMI o l'agevolazione dell'eliminazione dei crediti deteriorati. Ha escluso determinate banche dall'ambito di applicazione del CRR e della CRD. Sono state invece incluse una serie di misure volte a ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di segnalazione e informativa per le banche piccole e non complesse, così come norme semplificate sulle retribuzioni, sul rischio di controparte e sul rischio di liquidità.
14. Inoltre, il pacchetto per il settore bancario ha modificato l'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), il quadro del secondo pilastro e quello macroprudenziale. È stato introdotto l'obbligo, per gli enti di paesi terzi con attività significative nell'UE, di avere un'impresa madre nell'UE intermedia, nonché un nuovo strumento di moratoria per le autorità di risoluzione. Infine, sono state apportate alcune modifiche riguardanti l'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance e delle misure antiriciclaggio nelle norme prudenziali.
15. L'ABE e il Comitato di risoluzione unico (SRB) hanno aggiornato il Gruppo ad hoc in merito all'attuazione del pacchetto per il settore bancario e ad altre questioni di attualità riguardanti la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi. L'ABE ha presentato il suo monitoraggio del MREL e dei collegi di risoluzione, i mandati di regolamentazione conferitile nel pacchetto per il settore bancario e il riesame dell'attuazione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD). L'SRB si è concentrato sugli aspetti specifici e sul calendario per l'attuazione dei nuovi testi legislativi nonché sulle sue aspettative per le banche. Le delegazioni hanno avuto la possibilità di porre domande all'ABE e all'SRB. Particolare rilievo è stato dato alle sfide legate alla transizione dal quadro BRRD/SRMR iniziale al quadro BRRD/SRMR modificato, tenendo conto del fatto che varie banche sono già vincolate da requisiti MREL basati sul quadro precedente.

IV. PIANO D'AZIONE PER AFFRONTARE LA QUESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI IN EUROPA

16. Nel luglio 2017, nel suo piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa, il Consiglio ha chiesto misure per far fronte al problema dei crediti deteriorati nell'UE. Il 6 novembre 2019 i servizi della Commissione hanno aggiornato il Comitato per i servizi finanziari in merito ai progressi compiuti su alcuni aspetti del piano d'azione. Come previsto dal piano d'azione, la Commissione presenterà un altro aggiornamento al Consiglio ECOFIN del 5 dicembre. Pur continuando complessivamente a diminuire, la quantità di crediti deteriorati in alcuni Stati membri rimane elevata.
17. Nel marzo 2018 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure legislative. Il regolamento che modifica il CRR per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate per i nuovi crediti che diventano deteriorati ("proposta relativa a livelli minimi di accantonamento prudenziale per i crediti deteriorati") è stato adottato ed è entrato in vigore nell'aprile 2019; i lavori sulla proposta di direttiva sono tuttavia in corso. Essa è stata scissa in due direttive sia dal Consiglio, nel marzo 2019, che dal Parlamento europeo, nell'ottobre 2019. Il Consiglio ha il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla direttiva relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti dal marzo 2019 e sulla direttiva sul meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie dal novembre 2019. Il Consiglio attende pertanto che il Parlamento europeo adotti posizioni sulle due direttive per avviare i negoziati. Oltre alle misure legislative, anche l'ABE e la Banca centrale europea (BCE) hanno adottato provvedimenti per affrontare la questione dei crediti deteriorati, ad esempio mediante orientamenti e linee guida.

V. CONCLUSIONE

18. La presidenza invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione al fine di portare ulteriormente avanti i lavori.